



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 03 DICEMBRE 2009

Le nuove rateazioni dilatano i tempi di pagamento

Dal comunicato stampa diramato martedì da Equitalia emerge che l'incrocio fra più rateazioni richieste all'agente per la riscossione porta in dote una maggiore dilazione nei tempi di pagamento. In pratica, la valutazione sull'opportunità di concedere o meno una rateazione al contribuente in difficoltà non potrà non tener conto di eventuali piani di rateizzo già accordati dal concessionario in precedenza. Così come indicato dalla direttiva Equitalia n. DSR/MR/2009/003, dell'8 luglio 2009, un contribuente può inoltrare un'istanza di rateazione successiva alla prima. L'importo delle rate concedibili deriva direttamente dal rapporto fra il debito totale iscritto a ruolo e il valore della produzione del richiedente. Da ciò se ne desume che tenendo conto della quota di debito residua, desumibile dal piano di rateizzo già accordato, il contribuente non solo ottiene la dilazione della nuova cartella ma, addirittura, un lasso di tempo maggiore per il pagamento, rispetto a quello riconosciuto in risposta alla prima istanza.

Alessandro Sacrestano - Il sole 24 ore - "Nuovi debiti con rate più lunghe" Pag. 33

Cassazione, l'avviso di accertamento deve essere univoco

La Cassazione, con la sentenza 25197 depositata il 30 novembre, ha chiarito che la motivazione dell'avviso di accertamento, così come prevista dalle singole leggi d'imposta e dall'articolo 7 dello Statuto del contribuente, deve essere univoca: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche possono anche essere plurime ma non contraddittorie. La pronuncia è importante in quanto spesso gli accertamenti non presentano i riferimenti alle questioni giuridiche poste a fondamento della pretesa dell'amministrazione; in altre circostanze per la medesima vicenda, presentano motivazioni differenti, integrate e rettifiche nel corso del procedimento, alla luce della difesa e delle eccezioni del contribuente. Trova dunque rivalutazione il paradigma tradizionale fatto-norma-effetti che deve guidare l'interprete in ogni operazione di carattere giuridico.

F. Falcone - A. Iorio - Il sole 24 ore - "Nell'avviso di accertamento d'obbligo logica e diritto" Pag. 33

Scudo, San Marino ottiene sei mesi in più

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 52 di ieri, ha accolto la richiesta delle autorità del Titano concedendo, per il rimpatrio da San Marino, tempo fino al 30 giugno del prossimo anno. La richiesta era partita dalle stesse autorità del titano che avevano evidenziato oggettive difficoltà legate alle peculiarità dell'ordinamento giuridico sanmarinese in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento. La scelta dell'agenzia è salutata con favore da San Marino che, come ha spiegato il direttore generale della Banca centrale di San Marino, si trova a dover gestire sistemi di pagamento che passano attraverso le banche tramitanti e un numero elevato di richieste che si concentreranno nelle ultime due settimane. La circolare di ieri spiega che poiché le cause oggettive esposte dalle autorità di San Marino vengono meno al 30 giugno, non c'è ragione di permettere agli aderenti allo scudo di detenere i titoli all'estero più a lungo.

V. Maglione - B. Santacroce - Il sole 24 ore - "Sei mesi in più per San Marino" Pag. 33

Limiti fiscali per i regali di Natale

Nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir riconosce, come non imponibili erogazioni di beni e servizi (nei limiti di 258,23 euro), di servizi (se effettuati per scopi cosiddetti di utilità sociale) e di denaro (per finalità di studio e più genericamente di rimborso di spese sostenute nel percorso scolastico dei figli dei dipendenti). Fino al 28 maggio 2008 l'articolo 51, comma 2, lettera b) del Tuir permetteva di non tassare né di assoggettare a contributi le erogazioni liberali effettuate a tutti i lavoratori in occasione delle festività o ricorrenze nel limite di 258,23 euro. Con la circolare 59/08, a seguito della soppressione della norma, l'agenzia ha riconosciuto che il pacco di Natale può ancora essere detassato in tutte le ipotesi in cui ricorrano le condizioni di applicabilità della cosiddetta franchigia dei fringe benefit, che è regolamentata dall'articolo 51, comma 3 del Tuir.

Michela Magnani – Il sole 24 ore - “Il regalo al bivio del valore” Pag. 37

San Marino, operazioni di rimpatrio entro il 30 giugno 2010

A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell'imposta sostitutiva, con la circolare n. 52 del 2 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire ancora una volta chiarimenti in materia di scudo fiscale. Dalla circolare in oggetto emerge un calendario ad hoc per San Marino, i cui tempi in materia di scudo saranno ristretti di sei mesi. Le operazioni di emersione potranno essere completate sì oltre la scadenza prevista del 15 dicembre, in caso di oggettiva difficoltà, ma non come stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 50/09, entro il 31 dicembre 2010, bensì in un tempo più breve, di sei mesi, entro il 30 giugno 2010. La ragione è da ricercare nella considerazione che alla repubblica del Titano occorre un tempo più breve per rimuovere gli ostacoli al completamento delle operazioni di emersione. Nel provvedimento si legge chiaramente che San Marino manifesta quelle oggettive difficoltà che sono state riconosciute come una “giusta causa” a procrastinare gli adempimenti di gestione e sistemazione dello scudo oltre la scadenza per i versamenti.

Cristina Bartelli – Italia oggi - “San Marino, scudo fiscale corto” Pag. 21

Regolamento Ue, più voci per i rimborsi Iva

In attuazione della direttiva comunitaria 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, nonché dell'art. 34-bis del regolamento n. 1798 del 7 ottobre 2003, la commissione europea ha emanato il regolamento 1174/2009 del 30 novembre 2009, che individua chiaramente le voci e i relativi codici di suddivisione analitica delle spese che possono formare oggetto dell'istanza di rimborso dell'Iva pagata in un paese membro diverso da quello in cui è stabilito il soggetto passivo. Per quanto riguarda l'ulteriore dettaglio delle voci che gli stati membri possono richiedere nelle istanze di rimborso dell'Iva, appare importante sottolineare che l'art. 9 della direttiva di cui sopra prevede che lo stato membro del rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni codificate in merito alle spese, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione. Il regolamento 1174/2009, attuando questa previsione, definisce appunto per ciascuna voce, le suddivisioni di dettaglio che ciascuno stato membro può esigere a fini di controllo. In ogni caso non va dimenticato che la modifica delle regole sulla territorialità e sul debitore d'imposta secondo la direttiva n.8 del 2008, ridurrà notevolmente, a partire dagli acquisti 2010, la portata oggettiva del rimborso, poiché i servizi tra imprese saranno territoriali, in via di principio nel paese del committente.

Franco Ricca – Italia oggi - “Più voci per i rimborsi” Pag. 24